SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle comunicazioni

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

04A03414

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 marzo 2004, n. **92**.

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonchè ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

Art. 4.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonchè riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regio-

nale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Art. 6.

1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonchè del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1874):

Presentato dall'on. MENIA il 26 ottobre 2001.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 febbraio 2002, con pareri delle commissioni III, IV, V, XI.

Esaminato dalla commissione il 26, 27 febbraio; 5, 6, 11 e 12 marzo; 1 e 2 aprile; 17 giugno 2003; 3 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 4, 10 febbraio 2004 e approvato l'11 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2752):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla commissione il 25, 26 febbraio; 2 e 3 marzo 2004.

Esaminato in aula il 4, 11 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è il seguente:

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), è il seguente:

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e della legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

«Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

04G0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n. **93.**

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Visto l'articolo 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività pro-

duttive, con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato *E*.»;

2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;

3) al comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo:

«Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-*bis*. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

5-*bis*. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;

c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis* (*Verifica triennale*) — 1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.

2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.

3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere *a)* e *c)*; comma 5, lettera *a)*; comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.

5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione

della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.

6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (€ 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.»;

2) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;

e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Consorzi stabili*). — 1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *e)*, della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.»;

f) nell'allegato *A*, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;

g) l'allegato *E* è sostituito dall'allegato E al presente decreto;

h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: «SI».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300

ALLEGATO *E*

CB – Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:

$$P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413{,}16] * 1{,}0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001

CR – Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

CNC – Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

$$P = CBna - CBva$$

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

CIC – Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

$$P = CB * 1/3$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:

«Art. 8. — 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'art. 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche a ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva, e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*. La facoltà e il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 Ecu;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo.

5. *(Abrogato).*

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'art. 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei

commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 9.

11-*bis*. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-*ter*. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della presente legge.

11-*quinquies*. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti d'ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Ecu.

11-*sexies*. *(Abrogato)*.

11-*septies*. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cent, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, recante: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158:

«Art. 7 *(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)*. — 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)*. — 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-*bis*, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32, 33, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*, di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'art. 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'art. 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera *a)*;

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.»;

b) all'art. 3, comma 6, lettera *l)*:

1) le parole: «ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici»;

c) all'art. 4, comma 17, primo periodo, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; al medesimo comma 17 dell'art. 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento»;

d) all'art. 8:

1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;

2) al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere»;

3) al comma 4, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies* ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento»;

4) al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«È facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.»;

5) dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

«11-*septies*. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.»;

e) all'art. 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;

2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

8-*ter*. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)*, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche»;

f) all'art. 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.»;

2) al comma 7, la parola: «ciascuna» è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.»;

g) all'art. 14:

1) al comma 1, dopo le parole: «L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 100.000 euro»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.

Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario»;

3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;

4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;

h) all'art. 16:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.»;

2) al comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la seguente: «tecnica»;

i) all'art. 17:

1) al comma 1, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa»; al medesimo comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«g-*bis)* da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera *a)*, e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-*bis*, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12»;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 6, alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera *b)*, secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;

6) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

«12-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.»;

l) all'art. 19:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro»;

2) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera *b)*, deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.

L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.

1-*quater*. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art. 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.

1-*quinquies*. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore»;

3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;

4) al comma 2-*bis*, le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti:

«L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«2-*ter.* Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater.* Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'art. 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;

6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)»;

7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera *a)*, di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti» e, dopo le parole: «scavi archeologici», sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni»;

m) all'art. 20:

1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di livello»;

2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;

n) all'art. 21:

1) al comma 1-*bis,* primo periodo, le parole: «a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

«1-*ter.* L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera *a)*, nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore»;

3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis.* L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'art. 16, comma 3-*bis.*

In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati»;

o) all'art. 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;

p) all'art. 24:

1. al comma 1, alla lettera *a)* è premessa la seguente:

2. «0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;

3. 2) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere *b)* e *c)*, la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis.* L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c)*, il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 8-*bis,* alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera *c)*, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.»:

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis.* Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.»;

q) all'art. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.»;

r) all'art. 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;

s) all'art. 29:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «superiore a 5 milioni di ECU» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP»; alla lettera *b)*, alla parola: «superiore», sono premesse le parole: «pari o» e la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»; alla lettera *c)* la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione»;

t) all'art. 30:

1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole:

«La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«*6*. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera *a)* del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.»;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, di importo superiore a 75 milioni di euro»;

u) all'art. 31-*bis,* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'art. 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'art. 28.

Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.

1-*quater.* Le disposizioni dei commi da 1 a 1-*ter* non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.»:

v) all'art. 32:

1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della presente legge,»;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'art. 2»;

z) all'art. 33, comma 1, dopo le parole: «destinate ad attività» sono inserite le seguenti: «della Banca d'Italia,»;

aa) all'art. 37-*bis:*

1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «promotori stessi», è inserito il seguente periodo: «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di

ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.»; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-*bis)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'art. 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.»;

bb) all'art. 37-*ter,* comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'art. 37-*quater* il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione»;

cc) all'art. 37-*quater:*

1) al comma 1, all'alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-*ter*»; alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso»;

2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti:

«Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b)*, il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'art. 37-*bis*, comma 1, quinto periodo»;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: «art. 37-*bis,* comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «art. 37-*bis*, comma 1, quinto periodo»;

dd) all'art. 37-*quinquies*, dopo il comma 1-*bis,* è aggiunto il seguente:

«1-*ter.* Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;

ee) dopo l'art. 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis. (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).* — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».

2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'art. 37-*ter*, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà».

4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera *u)*, del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).

5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

6. È abrogato l'art. 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».

8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, reca: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 2000, n. 49 S.O. n. 35, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. come modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«Art. 12 *(Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)*. — 1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1, della legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.

2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.

4. *Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati* corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. *Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.*

5. Le SOA trasmettono all'autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 15 *(Domanda di qualificazione)*. — 1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'art. 8, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato *B*, i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. *La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'autorità nei successivi trenta giorni.

5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1º agosto 2002, n. 166, è prorogata a 5 anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

5-bis. *L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.*

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.».

— La legge 1º agosto 2002, n. 166, reca: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - supplemento ordinario n. 158.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario 229/L.

— Il testo dell'art. 8, comma 11-*sexies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dall'art. 7, comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166, recante legge quadro in materia di lavori pubblici è il seguente:

«11-*sexies*. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti (*comma abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30*).».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 18 *(Requisiti di ordine speciale)*. — 1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'art. 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera *a)* del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *e)* ed *e*-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 26;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'art. 22;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 22.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera *b)*, effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso. *Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN IS0 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.*

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita all'attrezzatura tecnica: da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera *b)*, effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale

dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)* qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera *b)*, sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*. *Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione dei lavori territorialmente competente.*».

— Il testo della declaratoria relativa alla categoria OS12 contenuta nell'allegato *A*, come modificata dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«OS12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI.

Riguarda *nei limiti specificati all'art. 18, comma 8 la produzione in stabilimento industriale*, la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».

04G0128

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2004, n. **94.**

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento del compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, nei quali è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai menzionati corsi;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», estesa alla Guardia di finanza con legge 15 dicembre 1959, n. 1089;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, recante «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato adottato il «Regolamento di disciplina militare»;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001 recante «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza»;

Viste le disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1151 in data 13 dicembre 1994), e successive modifiche;

Viste le disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza approvate con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994 (vistato e registrato al Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - Divisione IV al n. 1152 in data 13 dicembre 1994);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3595/03, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1899 del 9 febbraio 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1.

Compiti istituzionali

1. L'Accademia della Guardia di finanza, istituto di formazione militare e di studi superiori a carattere universitario, organizza i corsi in modo tale da sviluppare le qualità etiche e la formazione militare degli allievi e per far acquisire loro la preparazione professionale necessaria per ben assolvere la funzione di ufficiale della Guardia di finanza.

2. A tal fine, si avvale delle dotazioni organiche stabilite dal Comandante generale, il quale individua altresì le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di corpo.

Art. 2.

Bandiera d'Istituto

1. L'Accademia della Guardia di finanza ha in dotazione la bandiera d'Istituto militare, il cui alfiere è il tenente del secondo anno di applicazione più anziano.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI ED INCARICHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI

Art. 3.

Comandante dell'Accademia

1. Allo svolgimento dei corsi di formazione sovrintende il Comandante dell'Accademia, che esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'Istituto. In particolare, egli:

a) emana le disposizioni relative al comportamento degli allievi, ne regolamenta le attività e determina l'orario giornaliero delle operazioni;

b) propone, previa intesa con i competenti organi universitari, le attività didattiche, ed i relativi programmi, ricomprese nei corsi di studio per la formazione degli ufficiali attivati dalle università convenzionate con l'Accademia, la cui titolarità è affidata a docenti universitari;

c) propone le attività didattiche a carattere tecnico-operativo ed i relativi docenti, le attività addestrative ed il calendario generale dell'anno accademico;

d) pianifica le attività didattiche, addestrative e le prove di valutazione in conformità all'ordinamento didattico-addestrativo approvato e ne controlla il puntuale adempimento promuovendo il pieno coinvolgimento dei docenti nel progetto formativo dell'Istituto;

e) emana le norme per lo svolgimento delle prove scritte d'esame in modo da garantirne il corretto, imparziale e trasparente svolgimento;

f) promuove, nell'ambito dei programmi dei corsi di formazione dell'Istituto, attività di studio e di ricerca nei settori d'interesse istituzionale;

g) determina l'indirizzo didattico degli insegnamenti concernenti l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze tecnico-professionali relative agli ambiti operativi della Guardia di finanza;

h) assume le più idonee iniziative per valutare la qualità del processo formativo operando, per le attività di cui alla lettera *b)*, d'intesa con i competenti organi universitari;

i) su proposta dei docenti, stabilisce i libri di testo e le dispense da adottare per gli insegnamenti a carattere universitario e propone quelli relativi agli insegnamenti dell'area tecnico-operativa;

j) autorizza l'organizzazione di lezioni di sostegno nel caso di lacune generalizzate ovvero individuali;

k) indirizza le relazioni esterne dell'Accademia ed assume le più idonee iniziative per promuovere l'immagine dell'Istituto.

Art. 4.

Comandante dei corsi di Accademia e Comandante dei corsi di applicazione e speciali

1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia ed il Comandante dei corsi di applicazione e speciali, quali responsabili dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia:

a) dirigono le azioni di sviluppo delle qualità morali, di carattere, etiche e militari degli allievi;

b) coordinano lo svolgimento delle attività addestrative e ginnico-sportive;

c) forniscono elementi di valutazione in ordine alle attività addestrative e tecnico-operative svolte;

d) seguono l'andamento degli allievi nelle attività didattiche e propongono, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno;

e) seguono il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del dirigente del servizio sanitario.

Art. 5.

Ufficiale superiore dell'Esercito addetto al comando dell'Accademia

1. Per lo svolgimento delle attività di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, i comandanti dei corsi si avvalgono della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito addetto al Comando dell'Accademia, il quale partecipa alle esercitazioni militari interne ed esterne.

2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto è posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale può essere sentito sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari.

TITOLO III

ALLIEVI

Art. 6.

Denominazione di allievo

1. La denominazione di «allievo», utilizzata nel presente regolamento senza alcuna specificazione, è riferita ai frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali.

Art. 7.

Doveri dell'allievo

1. L'allievo, con l'appartenenza al mondo militare e l'ammissione all'Accademia, profonde ogni energia nello svolgimento delle attività formative proposte dall'Istituto e partecipa responsabilmente al processo di sviluppo delle proprie qualità morali, di carattere, etico-militari, culturali e professionali, necessarie per ben assolvere alla funzione di ufficiale della Guardia di finanza, al servizio del Paese e delle sue istituzioni.

2. Salva l'applicazione delle vigenti disposizioni concernenti la disciplina militare, l'allievo è tenuto a rispettare le norme di comportamento dell'Istituto e non può svolgere attività incompatibili con la regolare partecipazione alle attività previste dall'orario delle operazioni giornaliere.

3. Gli allievi, salvo deroghe di carattere eccezionale concesse dal Comandante dell'Accademia in ragione di motivate esigenze, hanno l'obbligo di alloggiare in caserma.

Art. 8.

Effetti dell'arruolamento

1. I vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi di Accademia di durata triennale per la formazione di ufficiali del ruolo normale e del ruolo aeronavale, all'atto dell'arruolamento assumono la qualifica di «allievo ufficiale», previa rinuncia al grado eventualmente rivestito nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza.

2. La qualifica di allievo ufficiale è conservata fino alla nomina a sottotenente. L'allievo ufficiale è equiparato per stato e grado all'allievo finanziere.

3. I frequentatori dei corsi sono iscritti, con oneri a carico della Guardia di finanza, ai corsi per la formazione degli ufficiali del Corpo eventualmente attivati dalle università convenzionate con l'Accademia.

Art. 9.

Licenze

1. Nei periodi di interruzione delle attività formative, l'allievo fruisce di licenza ordinaria per la durata stabilita dal calendario di massima dell'anno accademico. Per l'allievo che durante la frequenza dei corsi conserva il grado rivestito nella Guardia di finanza, detti periodi sono computati nel calcolo dei giorni di licenza ordinaria eventualmente spettanti in relazione alla propria anzianità di servizio.

2. Sono osservate le norme unificate per la concessione di licenze straordinarie ai militari del Corpo e le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, il personale femminile frequentatore dei corsi è immediatamente posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dal momento della comunicazione è fatto obbligo all'interessata di presentare la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza.

4. L'allievo ammesso a ripetere l'anno ai sensi dell'articolo 25 è posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di termine degli esami di seconda sessione sino alla data di inizio del nuovo anno accademico.

5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno per superamento del limite massimo di giorni di assenza consentito ai sensi dell'articolo 26 è posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale è cessata la causa che ha determinato l'assenza e quella di inizio del nuovo anno accademico. Qualora il periodo di assenza sia determinato da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo è collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado rivestito.

6. L'allievo sottoposto a procedura di rinvio o di espulsione è posto in licenza straordinaria con assegni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento sino alla data di perfezionamento dei relativi provvedimenti.

Art. 10.

Uditorato

1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza, in licenza straordinaria per motivi privati ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero in licenza speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che ne faccia richiesta, può essere ammesso all'uditorato. Non è ammesso all'uditorato il personale femminile in congedo per maternità ai sensi degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il relativo provvedimento è adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi competente in relazione al corso frequentato dall'allievo e del dirigente del servizio sanitario dell'Istituto.

3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attività didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione di qualsiasi tipo di attività fisica.

4. Il periodo di uditorato non può avere durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno la durata dell'uditorato non può superare il termine indicato nell'articolo 26, comma 1.

Art. 11.

Documentazione caratteristica

1. È compilato nei confronti di ciascun allievo un unico rapporto informativo relativo all'intero anno di corso, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari sui documenti caratteristici applicabili agli ufficiali del Corpo frequentatori di corsi di istruzione, per quanto attiene alle qualità da valutare ed alle cause di redazione con riferimento al cambio del compilatore.

2. Qualora nel corso dell'anno siano state svolte attività esterne o di tirocinio pratico di servizio, per la compilazione e la revisione del rapporto informativo le autorità giudicatrici tengono conto degli elementi di informazione richiesti al Comando che ha impiegato l'allievo.

Art. 12.

Cariche, diplomi di merito e distintivi

1. Nel rispetto delle tradizioni militari dell'Istituto, il Comandante dell'Accademia individua, con proprie determinazioni, denominazione, requisiti e modalità per il conferimento agli allievi delle cariche dei corsi, dei diplomi di merito e dei distintivi, tenuto conto del complesso delle qualità morali e del rendimento dimostrato negli studi, nelle esercitazioni militari e nelle altre attività formative e, per gli allievi del primo anno di corso, della graduatoria di merito del concorso di ammissione.

TITOLO IV

Capo I

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ADDESTRATIVE

Art. 13.

Corsi di formazione

1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarietà ed esclusività.

2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo.

3. Lo svolgimento di ogni corso è progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 14.

Programma dei corsi

1. Il programma di ciascun corso è definito dall'ordinamento didattico-addestrativo in relazione agli obiettivi formativi da perseguire, che tengono conto dell'esigenza di garantire un'adeguata preparazione tecnico-professionale e formazione militare dell'ufficiale della Guardia di finanza.

2. Il documento di cui al precedente comma comprende, specificandone i relativi programmi, le attività didattiche, le attività addestrative interne ed esterne e le attività tecnico-applicative, la pratica ginnico-sportiva e le ulteriori attività necessarie al conseguimento dei previsti scopi formativi.

3. L'ordinamento didattico-addestrativo indica altresì le aree di valutazione ai sensi dell'articolo 16, nonché gli insegnamenti ad esame finale ed a scrutinio di ciascun corso.

4. Le attività didattiche sono affidate a docenti civili ed a docenti militari in servizio. Le attività addestrative e ginnico-sportive sono affidate ad istruttori qualificati ed a personale militare.

5. Per lo svolgimento delle attività tecnico-applicative, ed in particolare per i tirocini pratici di servizio, l'Accademia può avvalersi di enti e comandi anche esterni al Corpo e di organismi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea.

Art. 15.

Consiglio dei docenti

1. Per ciascun corso è istituito un «consiglio dei docenti», presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attività didattiche.

2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari:

a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento;

b) formula proposte sull'organizzazione e qualità delle attività didattiche e sui criteri di valutazione;

c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalità di accertamento del profitto ed il calendario delle prove;

d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico.

3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario.

5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.

Capo II

VALUTAZIONI

Art. 16.

Oggetto della valutazione

1. Formano oggetto di valutazione, secondo le prescrizioni contenute nell'ordinamento didattico-addestrativo di ciascun corso e le modalità riportate nei successivi articoli, l'attitudine militare o professionale, il profitto negli studi, ivi compresa la conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche, il rendimento nelle esercitazioni militari e l'efficienza fisica.

2. Il rendimento nelle diverse aree di valutazione di cui al comma 1 è espresso in voti da 1 a 30, ovvero con un giudizio di idoneità per la conoscenza delle lingue straniere e l'efficienza fisica.

3. È altresì espresso un giudizio di idoneità per la valutazione delle competenze informatiche al primo e secondo anno di Accademia dei corsi ordinari.

Art. 17.

Valutazione dell'attitudine militare e professionale

1. La valutazione dell'attitudine militare è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva alla vita militare desunta dal senso della disciplina e dal senso del dovere e della responsabilità.

2. La valutazione dell'attitudine professionale è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo speciale e dei corsi straordinari per la formazione di ufficiali del ruolo aereonavale. La valutazione è riferita al complesso delle qualità morali e di carattere dell'allievo ed alle sue doti intellettuali ovvero alla sua motivazione e disposizione complessiva all'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficiale della Guardia di finanza desunta dalla preparazione professionale, dall'attitudine all'esercizio del comando e dal rendimento nelle attività tecnico-applicative.

3. La valutazione dell'attitudine militare e dell'attitudine professionale è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.

4. La commissione che valuta l'attitudine militare e professionale si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera *a)*.

Art. 18.

Valutazione del profitto negli studi

1. Le modalità di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame.

2. La valutazione del profitto negli studi è improntata al principio della continuità ed il risultato finale è espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e nella eventuale prova scritta d'esame.

3. Il profitto negli studi è accertato in apposite sessioni d'esame ovvero in scrutini, in conformità alle prescrizioni dell'ordinamento didattico del corso.

4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, sono garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte. Nel

caso di esami a prove successive, dell'esito di ciascuna prova è data comunicazione agli allievi prima della prova successiva.

5. Per gli insegnamenti a scrutinio, ogni allievo è sottoposto almeno a due valutazioni con espressione del relativo voto.

Art. 19.

Sessioni d'esame

1. Per ciascun anno accademico sono previste due sessioni d'esame, la prima al termine delle attività didattiche, la seconda prima della conclusione dell'anno accademico.

2. Supera l'esame ovvero lo scrutinio l'allievo che riporti un voto non inferiore a 18 trentesimi ovvero abbia conseguito gli obiettivi formativi relativi alla conoscenza delle lingue straniere od alle competenze informatiche. Nel caso di insegnamenti a scrutinio, il voto dello scrutinio è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti durante l'anno. Nel caso di insegnamenti con esami a prove successive, l'esame si conclude con l'attribuzione di un unico voto che tiene conto del rendimento nelle singole prove d'esame.

3. L'allievo che non supera l'esame ovvero lo scrutinio fino ad un massimo di tre materie d'insegnamento in prima sessione è rimandato alla seconda sessione per le materie non superate. Nel computo delle tre materie rientrano anche le lingue straniere e le competenze informatiche.

4. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame, viene considerato non idoneo nella relativa materia d'insegnamento e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale, gli è attribuito un voto pari a 1 trentesimo.

5. L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volontà, non abbia potuto essere scrutinato per insufficiente numero di valutazioni conseguite nell'anno o non abbia potuto fruire in tutto o in parte della prima sessione d'esame, è ammesso a sostenere le prove, nelle materie nelle quali non abbia potuto sostenere l'esame o lo scrutinio, in seconda sessione. Tali materie non sono computate nel calcolo di cui al comma 3.

6. Nei casi in cui l'impedimento a sostenere gli esami è determinato da malattia, questa è di volta in volta accertata dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia. Per gli esami portati a termine il successivo accertamento di malattia non costituisce motivo di impedimento all'attribuzione del voto d'esame ovvero del giudizio di idoneità, nonché di annullamento della valutazione eventualmente già espressa.

7. L'allievo assente che non possa, per malattia o per altra causa indipendente dalla sua volontà, rientrare in Accademia per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante idonea documentazione.

Art. 20.

Prova scritta d'esame

1. Durante lo svolgimento dell'eventuale prova scritta d'esame è presente in aula una commissione di vigilanza nominata dal Comandante dell'Accademia.

2. L'allievo che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte l'elaborato della prova scritta, viene allontanato dall'aula ed allo stesso è assegnato un voto pari a 1 trentesimo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono, per quanto applicabili, anche alle eventuali prove scritte intermedie.

Art. 21.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono nominate dal Comandante dell'Accademia e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.

2. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti a carattere tecnico-operativo sono nominate dal Comandante dell'Accademia, e sono composte da almeno due docenti della materia dei quali uno è il titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da un ufficiale della Guardia di finanza.

3. Qualora gli insegnamenti prevedano più prove d'esame, la relativa commissione provvede alla valutazione delle singole prove, compresa l'eventuale prova scritta.

4. Il voto d'esame è attribuito dalla commissione collegialmente. L'attribuzione della lode è subordinata alla valutazione unanime della commissione stessa.

Art. 22.

Valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari

1. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa nei confronti degli allievi dei corsi di Accademia ed è riferita alle capacità ed all'impegno dimostrati nell'istruzione formale, nella pratica d'armi e nell'addestramento al tiro, nelle esercitazioni militari esterne, nonché durante la partecipazione a cerimonie militari e ad attività applicative a contenuto tecnico-operativo.

2. Nei confronti degli allievi del ruolo aereonavale la valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa in ciascun anno del ciclo formativo e tiene conto, in particolare, dei risultati conseguiti nel corso delle attività addestrative di specializzazione.

3. La valutazione del rendimento nelle esercitazioni militari è espressa da una commissione presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dagli ufficiali gerarchicamente sovraordinati all'allievo da valutare.

4. La commissione che valuta il rendimento nelle esercitazioni militari si riunisce almeno due volte per ciascun anno di corso per verificarne l'andamento.

Art. 23.

Valutazione dell'efficienza fisica

1. L'efficienza fisica è valutata secondo parametri e modalità determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. Detta determinazione fissa le soglie minime di idoneità nelle prove di resistenza, forza ed agilità, ovvero in altri idonei indicatori. Tali soglie tengono conto dell'età degli allievi e dell'efficienza operativa necessaria per ben assolvere i compiti di servizio demandati al Corpo.

Art. 24.

Valutazione della conoscenza delle lingue straniere

1. La conoscenza delle lingue straniere è valutata secondo parametri e modalità determinati con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, sulla scorta delle competenze necessarie per ben assolvere agli incarichi connessi all'attività internazionale del Corpo a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

2. Detta determinazione fissa:

a) per i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno, i relativi livelli di idoneità;

b) per i corsi di formazione di durata pluriennale, livelli di idoneità annuali.

3. Per il terzo anno del corso di Accademia e per il secondo anno del corso di applicazione, la determinazione individua altresì:

a) ulteriori e più avanzati livelli di conoscenza linguistica;

b) le maggiorazioni del punto di classificazione annuale calcolato al termine dei corrispondenti anni di corso da attribuire, con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4, agli allievi che abbiano acquisito più avanzati livelli di conoscenza linguistica.

Art. 25.

Ripetizione dell'anno di corso

1. Ripete l'anno di corso l'allievo che, nell'ambito delle aree di valutazione previste dall'ordinamento didattico-addestrativo del corso:

a) non ha superato più di tre esami ovvero scrutini in prima sessione;

b) non ha superato anche un solo esame ovvero un solo scrutinio in seconda sessione;

c) al termine dell'anno di corso ha conseguito una media complessiva inferiore a 18 trentesimi nel profitto degli studi.

Tra gli esami ovvero gli scrutini di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* rientrano anche quelli relativi alle lingue straniere ed alle competenze informatiche.

2. Gli esami e gli scrutini superati dall'allievo nell'anno in cui si è verificata almeno una delle cause di ripetizione di cui al comma 1 e le relative votazioni sono privi di effetto ai fini del corso di studi universitari al quale è iscritto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 1, l'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno non supera l'anno di corso ed è rinviato dall'Accademia ai sensi dell'articolo 29.

Art. 26.

Recupero dell'anno di corso

1. L'allievo che, per malattia o altra causa documentata ed indipendente dalla propria volontà, compreso lo stato di gravidanza ovvero la maternità o paternità, sia assente o non idoneo a svolgere tutte le attività di servizio dell'Istituto per un periodo, anche non continuativo, complessivamente superiore a settantacinque giorni dell'anno accademico o che, per le stesse ragioni, non abbia potuto fruire in tutto o in parte le due sessioni d'esame, ovvero che abbia superato il limite di giorni stabilito dall'articolo 10, comma 4, è ammesso a recuperare l'anno di corso. Nel computo del periodo di assenza sono esclusi soltanto i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività, stabilite per gli allievi dello stesso anno di corso. In tale evenienza, l'allievo, una volta ultimato il ciclo formativo quinquennale, viene immesso in servizio con la medesima anzianità dei colleghi del corso cui originariamente apparteneva. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione. Per gli allievi frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno il periodo di assenza non può essere superiore a un terzo della durata del corso stesso.

2. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi del comma 1 partecipa a tutte le attività accademiche con l'esonero dal sostenimento degli esami e degli scrutini eventualmente già superati.

3. Ove ricorrano le circostanze di cui al comma 1, l'allievo del corso di durata annuale o inferiore all'anno è ammesso alla frequenza del primo corso utile della medesima natura di quello nel quale si è verificata l'assenza o l'inidoneità. L'ammissione è disposta, a domanda dell'interessato, dal Comandante generale della Guardia di finanza, sempreché ricorrano i requisiti previsti per la partecipazione al relativo concorso.

Capo III

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Art. 27.

Classificazione annuale

1. Al termine dell'anno accademico è assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione per la formazione della graduatoria.

2. Il punto di classificazione è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti riportati nell'attitudine militare o professionale, negli esami finali e negli scrutini delle materie di insegnamento e nelle esercitazioni militari in base alle pre-

scrizioni dell'ordinamento didattico-addestrativo del corso. Il voto di attitudine militare o professionale partecipa alla formazione del punto di classificazione annuale con coefficiente tre. Per gli insegnamenti superati in seconda sessione, il voto preso in considerazione per la formazione del punto di classificazione annuale è dato dalla media aritmetica, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti conseguiti in prima ed in seconda sessione.

3. Tale media, espressa in trentesimi, è convertita in centesimi ed è ricavata sino alla frazione di millesimo.

4. Le eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, sono applicate al punto di classificazione annuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. Per effetto dell'applicazione di tali maggiorazioni, il numero di posizioni sopravanzate nella graduatoria determinata ai sensi del comma 6 non può essere superiore al numero corrispondente al calcolo del 10% del numero dei frequentatori del corso. Tale numero di posizioni è arrotondato all'unità inferiore, per decimali fino a 4, ovvero all'unità superiore per decimali uguali o superiori a 5. Qualora l'applicazione delle maggiorazioni determini il superamento di tale limite massimo, esse sono ridotte in misura tale da attribuire all'allievo che ne beneficia un punto di classificazione complessivo uguale a quello riportato dall'allievo collocato nella posizione massima raggiungibile. In tal caso, l'allievo che beneficia delle maggiorazioni è iscritto in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

5. Il punto di classificazione annuale degli allievi frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno è dato dalla media aritmetica ponderata tra il punto ottenuto ai sensi dei commi 2 e 3, con frequenza 70, ed il punteggio, convertito in centesimi e ricavato sino alla frazione di millesimo, ottenuto nel concorso di ammissione al corso, con frequenza 30.

6. Al termine di ciascun anno accademico, l'ufficio addestramento e studi forma la graduatoria degli allievi sulla base del punto di classificazione annuale.

7. A parità di punto di classificazione è data la precedenza al frequentatore con il voto più alto in attitudine militare o professionale. In caso di ulteriore parità, è data precedenza al frequentatore meglio classificato nella graduatoria del precedente anno ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno di accademia, in quella redatta al termine del concorso di ammissione.

Art. 28.

Formazione della graduatoria annuale

1. L'anzianità relativa dei frequentatori in ciascun anno di corso è determinata come segue:

a) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria di ingresso;

b) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria formata al termine del 1° anno del corso di Accademia;

c) la graduatoria degli allievi del 3° anno del corso di Accademia è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1° e del 2° anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;

d) la graduatoria degli allievi del 1° anno del corso di applicazione è data dalla graduatoria formata dalla media aritmetica tra i punti di classificazione annuale conseguiti al termine del 1°, del 2° e del 3° anno del corso di Accademia;

e) la graduatoria degli allievi del 2° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera *d)* ed il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione. La nomina a tenente ha luogo secondo l'ordine di tale graduatoria;

f) la graduatoria degli allievi al termine del 2° anno del corso di applicazione è data dalla media aritmetica tra il punto di classificazione di cui alla lettera *d)*, il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 1° anno del corso di applicazione ed il punto di classificazione annuale conseguito al termine del 2° anno del corso di applicazione. Al termine del ciclo formativo quinquennale i tenenti sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine di tale graduatoria.

2. L'allievo che ripete ovvero recupera l'anno è inserito nel corso che deve ripetere ovvero recuperare in base al punto:

a) riportato nel concorso di ammissione, per la ripetizione ovvero il recupero del 1° anno di Accademia e per il recupero del corso di durata annuale o inferiore all'anno;

b) di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico, per la ripetizione ovvero il recupero degli altri anni di corso.

3. L'allievo frequentatore dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno all'atto della nomina ad ufficiale è iscritto in ruolo in base alla graduatoria al termine del corso. Qualora abbia frequentato il corso da ufficiale, l'anzianità relativa viene rideterminata in base alla graduatoria al termine del corso.

TITOLO V

RINVIO E DI ESPULSIONE

Art. 29.

Rinvio

1. Sono rinviati dall'Accademia gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. Sono considerati tali gli allievi che:

a) non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nell'attitudine militare o professionale,

la cui valutazione è effettuata in qualsiasi fase dell'anno di corso ovvero del corso e comunque al termine dello stesso;

b) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non riportano un voto pari o superiore a 18 trentesimi nelle esercitazioni militari;

c) al termine dell'anno di corso ovvero del corso non hanno superato le prove di efficienza fisica.

2. Sono altresì rinviati dall'Accademia gli allievi che:

a) non sottoscrivono il previsto obbligo di servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) dichiarano di rinunziare al corso, se allievi ufficiali, durante la frequenza dei primi due anni del corso di Accademia, ovvero, se frequentatori degli altri corsi di formazione, entro il sessantesimo giorno dall'inizio del corso;

c) riportano una inidoneità permanente al servizio. È equiparata ad essa l'inidoneità incondizionata al servizio per un periodo ininterrotto superiore ad un anno o per diversi periodi che, sommati, superino l'anno, determinata da malattie non diagnosticate alla visita medica di ammissione od insorte in seguito. Per i corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il limite di un anno è ridotto ad un periodo pari a un terzo della durata del corso stesso. Nel computo degli anzidetti periodi non si considerano i giorni coincidenti con le interruzioni collettive delle attività;

d) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, qualora frequentatori dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo aeronavale. I relativi requisiti sono individuati con determinazione del Comandante generale, avuto riguardo alle prescrizioni stabilite in ambito militare e tenuto conto della tipologia e dell'impiego dei mezzi aeronavali del Corpo;

e) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 25 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;

f) non sono ammessi all'anno successivo ai sensi dell'articolo 26 per la seconda volta nell'ambito del ciclo formativo quinquennale;

g) non superano i corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 25, comma 3, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 26, comma 3.

3. Il provvedimento di rinvio è adottato con determinazione del Comandante generale al verificarsi di una delle cause di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia applicabile il disposto di cui all'articolo 6, comma 6, ed all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sull'eventuale domanda dell'interessato la competente commissione di cui all'articolo 17 esprime un parere non vincolante sull'accoglimento dell'istanza.

Art. 30.

Espulsione

1. L'allievo che si sia reso colpevole di una o più gravi infrazioni disciplinari per le quali è stata irrogata la sanzione della consegna di rigore di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, può essere espulso dall'Accademia. Per l'ufficiale allievo lo stesso provvedimento può essere assunto anche ove nei suoi confronti sia stata irrogata la sospensione disciplinare di cui all'articolo 30 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 31.

Procedura di espulsione

1. Il Comandante dei corsi dell'allievo interessato, qualora ritenga che il verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 30 denoti grave insufficienza delle qualità morali e di carattere necessarie per completare l'iter formativo, ovvero arrechi pregiudizio al prestigio del Corpo od all'immagine dell'Istituto od al progetto formativo, formula motivata proposta di avvio del procedimento di espulsione.

2. Il Comandante dell'Accademia, effettuato il controllo di legittimità:

a) avvia, con immediatezza, il procedimento dandone comunicazione all'interessato avvisandolo, nel contempo, della facoltà a lui riconosciuta, entro quindici giorni, di prendere visione degli atti e di presentare memorie;

b) nomina una commissione, composta dal Comandante dei corsi non gerarchicamente sovraordinato all'allievo, quale presidente, e da altri due ufficiali.

3. L'allievo è avvisato della facoltà di partecipare alla seduta della commissione, di farsi assistere da un militare di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della commissione e di produrre memorie e rilasciare dichiarazioni.

4. La commissione prende cognizione degli atti e delle eventuali memorie e dichiarazioni rese dall'allievo e predispone una relazione finale contenente valutazioni e proposte, obbligatorie ma non vincolanti. Il Comandante dell'Accademia ed il Generale Ispettore esprimono in merito il loro motivato parere.

Art. 32.

Provvedimento di espulsione

1. Il provvedimento finale è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. La procedura si conclude nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

Art. 33.

Effetti dei provvedimenti di rinvio e di espulsione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il rinvio o l'espulsione dall'Accademia comporta il proscioglimento della ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Determinazione della graduatoria al termine del ciclo formativo quinquennale: regime transitorio

1. Per il novantasettesimo corso, l'ordine di iscrizione in ruolo al termine del ciclo quinquennale di formazione è dato dalla media aritmetica tra:

a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1997-1998 e 1998-1999);

b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 1999-2000);

c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2000-2001);

d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2001-2002).

2. Per il novantottesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra:

a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1998-1999 e 1999-2000);

b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2000-2001);

c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2001-2002);

d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2002-2003).

3. Per il novantanovesimo corso, l'ordine di cui al comma 1 è dato dalla media aritmetica tra:

a) la media dei punti di classificazione annuale conseguiti al termine del primo e del secondo anno del corso (anni accademici 1999-2000 e 2000-2001);

b) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del terzo anno del corso (anno accademico 2001-2002);

c) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quarto anno del corso (anno accademico 2002-2003);

d) il punto di classificazione annuale conseguito al termine del quinto anno del corso (anno accademico 2003-2004).

4. Per l'ordine di precedenza interno valgono le disposizioni di cui all'articolo 28, in quanto applicabili.

Art. 35.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 27 ottobre 1994, registrati ai numeri 1151 e 1152 del 13 dicembre 1994, e successive modificazioni, recanti rispettivamente «disposizioni di servizio interno dell'Accademia della Guardia di finanza» e «disposizioni per lo svolgimento del corso per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo provenienti dai marescialli della Guardia di finanza».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2004

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999, n. 44.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, per i generali di Corpo d'armata e di Divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9:

«Art. 6 *(Ufficiali del ruolo normale)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Capo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia.

2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.

3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente è articolato in :

a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;

b) un corso di applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.

5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:

a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;

b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.

6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, è consentito ripetere, nell'àmbito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1024, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.

7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.

8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera *b)*, e di espulsione ai sensi del comma 7. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'art. 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.

10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado».

«Art. 7 *(Ufficiali del ruolo aeronavale)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.

2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di età è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.

3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma 1, è corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'art. 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 6.

4. Sono rinviati al corso di Accademia e dal corso di applicazione i frequentatori che:

a) si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 5;

b) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione.

5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di applicazione. Il frequentatore

che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utili dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti alla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.

6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.

7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'art. 6, commi 7 e 10.

8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbia superato il quarantaduesimo anno di età, che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato già impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.

9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.

10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.

11. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle formazioni delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».

«Art. 8 (*Ufficiali del ruolo speciale*). — 1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.

a) previo concorso per titoli ed esami riservato:

1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera. *b)*, del medesimo decreto legislativo;

b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2.

2. Il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 deve aver compiuto il trentaquattresimo anno di età e non aver superato il quarantaduesimo anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.

4. Ai frequentatori del corso speciale è attesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

5. Al concorso di cui al comma 1, non può partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale».

«Art. 9 *(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)*. — 1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età;

b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 2, che abbia compiuto il trentatresimo anno di età e che non abbia superato il quarantaduesimo anno di età ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a superiore alla media o equivalente.

2. I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.

3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'art. 6, commi 5, 6, 7 e 10.

4. Con il regolamento di cui all'art. 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. 1. - 2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

(Omissis)».

— La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante: «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1954, n. 98.

— La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1959, n. 311.

— La legge 3 agosto 1961, n. 833, recante: «Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1961, n. 214.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante: «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1986, n. 214.

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1999, n. 255; si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«Art. 1. — *(Omissis).*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;

b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare .

(Omissis)».

— Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante: «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 2000, n. 38.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 2001, n. 96.

— La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2000, n. 60; si riporta il testo dell'art. 15:

«Art. 15 *(Testo unico).* — 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico».

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1998, n. 3.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo dell'art. 1, comma 1:

«Art.1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

(Omissis).

d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;

(Omissis).

h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze 12 aprile 2001, recante: «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2001, n. 128.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

Note all'art. 9:

— Per l'argomento del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 58, comma 3:

«Art. 58 *(Personale militare). — (Omissis).*

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio».

— Per l'argomento del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 2, comma 3:

«Art. 2 *(Reclutamento). — (Omissis).*

3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(Omissis)».

— Per l'argomento del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note alle premesse; si riporta il testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27:

«Art. 16 *(Divieto di adibire al lavoro le donne).* — 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto».

«Art. 17 *(Estensione del divieto).* — 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera *a)* del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi».

«Art. 18 *(Sanzioni).* — 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi».

«Art. 19 *(Interruzione della gravidanza).* — 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell'art. 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro».

«Art. 20 *(Flessibilità del congedo di maternità).* — 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1».

«Art. 21 *(Documentazione).* — 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'art. 16, lettera *a)*, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

«Art. 22 *(Trattamento economico e normativo).* — 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale».

«Art. 23 *(Calcolo dell'indennità).* — 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera *c)*.

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavo-

ratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso».

«Art. 24 *(Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico)*. — 1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3, lettere *b)* e *c)*, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

«Art. 25 *(Trattamento previdenziale)*. — 1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma».

«Art. 26 *(Adozioni e affidamenti)*. — 1. Il congedo di maternità di cui alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice».

«Art. 27 *(Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali)*. — 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'art. 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'art. 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9.

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, v. note all'art. 9.

— Per il testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, v. note all'art. 9.

Note all'art. 29:

— Per il testo dell'art. 6, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11 *(Obblighi di servizio)*. — 1. Gli allievi dell'Accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.

2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.

3. Per gli ufficiali di cui all'art. 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma previsti dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare.

4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data:

a) di conclusione dei corsi stessi o da quella di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;

b) del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;

c) di presentazione della domanda di dimissione dal corso.

5. Il periodo di cui al comma 4, è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.

6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministero delle finanze».

— Per il testo dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse.

Note all'art. 30:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 65:

«Art. 65 *(Consegna di rigore).* — 1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'allegato *C* al presente regolamento.

2. Il proprio alloggio di cui all'art. 14 della legge di principio può essere sia quello privato sia quello di servizio.

3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, quando lo richiedano particolari motivi di servizio.

5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore devono avere caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

6. La vigilanza è affidata a superiori o pari grado del punito e viene esercitata secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale;

b) fatti che abbiano determinato un giudizio penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare.

8. Il provvedimento relativo alla punizione viene subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.

9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato».

— Per l'argomento della legge 10 aprile 1954, n. 113, v. note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 30:

«Art. 30. — La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici».

Nota all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. note alle premesse.

04G0126

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 2004.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, commma 3, del decreto leglslativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 3, foglio n. 142

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2002, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Dalle risultanze degli interventi effettuati, come rilevato dal prefetto di Avellino con relazione in data 3 febbraio 2004, emerge la necessità, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti, che venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità intrapreso dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

L'opera avviata dalla commissione straordinaria ha preliminarmente inciso sull'apparato burocratico dell'ente sia tramite la graduale copertura di posti vacanti nella pianta organica, sia mediante la riduzione delle proroghe dei contratti a termine nei confronti del personale assunto per fronteggiare eventi calamitosi, assunzioni che nella disciolta consiliatura erano state effettuate oltre il limite consentito dalla legge e nei confronti di soggetti privi della necessaria specializzazione richiesta.

Pur essendo stati conseguiti risultati estremamente positivi per il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica, è richiesto un ulteriore lasso di tempo volto a consentire che i piani d'intervento intrapresi sui servizi essenziali e sulle opere pubbliche, possano essere portati a compimento dalla commissione medesima. Ciò anche in considerazione della circostanza che essendo alcuni dei predetti progetti in attesa di finanziamenti da parte della regione, si intendono prevenire eventuali interessi della criminalità organizzata presente sul territorio.

Sono, infatti, in corso di realizzazione numerose ed importanti opere pubbliche ai fini del recupero socio culturale della comunità quali l'adeguamento di edifici scolastici, nonché vari interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale.

La commissione straordinaria ha, altresì, provveduto all'espletamento delle gare di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani e per lo spazzamento delle strade cittadine; sono in corso le procedure per l'approvazione del regolamento relativo alla gestione dei servizi cimiteriali, per l'appalto del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e per l'affidamento del servizio di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Altra delicata questione all'esame della commissione, posta tra le altre a fondamento del provvedimento di rigore, è quella relativa ad un immobile che, confiscato ad un noto esponente della criminalità organizzata, è stato assegnato in locazione alla moglie dello stesso. Al riguardo la commissione ha provveduto a disdire formalmente il contratto di locazione essendo emersa, tra l'altro, l'esigenza di destinare il predetto immobile al centro operativo comunale di protezione civile.

Sono state avviate anche le procedure per il recupero delle somme dovute dagli assegnatari di immobili di proprietà del comune, considerata la morosità della quasi totalità dei predetti assegnatari, prevedendo anche la possibilità della riscossione coattiva tramite ruoli.

Analogamente, l'ufficio tecnico comunale è stato incaricato di effettuare i necessari accertamenti per l'esatta individuazione dei terreni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente per la regolarizzazione dei contratti di locazione.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalità organizzata, la commissione ha proceduto all'affidamento ad un professionista esterno, dell'incarico di redazione di variante del piano regolatore generale per l'adeguamento alla «carta di pericolosità attinenti le condizioni idrogeologiche del territorio».

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere, segnatamente in materia di personale, nonché il completamento delle procedure relative al settore degli appalti e forniture, in ordine al quale la commissione ha adottato il piano di priorità degli interventi, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, richiedono per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe riproporre logiche speculative e anomale ingerenze.

Come evidenziato nella relazione prefettizia, la situazione riscontrata nel comune di Quindici richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Quindici, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Avellino, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per il periodo di sei mesi.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A03621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2004.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pantelleria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pantelleria (Trapani) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004 alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pantelleria (Trapani), fissata in dodici mesi, è prorogata per il periodo di dodici mesi.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI: *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU: *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 3, foglio n. 143

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pantelleria (Trapani) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubbliea in data 17 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2003, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà e da connotazioni clientelari.

Dalle risultanze degli interventi effettuati, come rilevato dal prefetto di Trapani con relazione in data 13 febbraio 2004, emerge la necessità, nonostante i pur soldisfacenti risultati conseguiti, che venga completato il processo di risanamento e di consolidamento della legalità intrapreso dalla commissione straordinaria soprattutto in quei settori ove maggiormente si erano registrate ingerenze ed interessi della criminalità organizzata.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalità organizzata, nonché per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria sta procedendo, di concerto con gli organismi regionali, alle necessarie modifiche del piano regolatore generale, essendo stati riscontrati in quello strumento errori, anomalie e disfunzioni.

In merito alle opere portuali la commissione ha dato impulso ai lavori, in corso da parecchi anni, di rafforzamento e completamento della diga foranea mediante aggiudicazione dei lavori per il primo stralcio e realizzando un progetto per il secondo, la inviare al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Detti lavori di completamento, tesi a risolvere un problema che ha avuto vasta eco anche a livello nazionale, è necessario che vengano portati a compimento dall'organo straordinario nella primaria considerazione che sul conseguente utilizzo di fondi pubblici potrebbero concentrarsi gli interessi delle locali consorterie criminali.

Sono in corso di attivazione, altresì, le procedure per l'appalto e l'esecuzione di lavori attinenti l'illuminazione e la pavimentazione del lungomare, la ristrutturazione dei cimiteri, nonché una serie di interventi per fronteggiare la grave emergenza idrica che interessa l'isola, soprattutto nel periodo estivo. Opere di fondamentale importanza per la collettività che necessitano di adeguate garanzie di legalità connaturate alla gestione straordinaria, per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e prevenire fenomeni patologici di ingerenze da parte della criminalità che vanificherebbero la finalità di effettivo risanamento dell'ente.

Analogamente la commissione è in procinto di definire e completare i programmi ed i progetti di qualità avviati in relazione al previsto impiego di fondi pubblici per la ristrutturazione e l'ampliamento del locale ospedale.

È in corso di aggiornamento l'organigramma del comune e la relativa pianta organica per rispondere a criteri di funzionalità degli uffici e dei servizi per la razionalizzazione dell'organico con la soppressione di profili professionali non più attuali ed utili per l'ente e l'inserimento di altri che risultano necessari.

La rilevanza e la organicità dei vari interventi posti in essere, segnatamente in materia di personale, nonché il completamento delle procedure relative al settore degli appalti e forniture, molti dei quali finanziati con ingenti fondi pubblici, richiedono per la loro complessità, per i connessi tempi tecnici di attuazione e per le cautele che si impongono per scongiurare il pericolo di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che consenta il perfezionamento delle misure di risanamento ed ammodernamento dei settori strategici dell'ente, la cui mancata definizione potrebbe ripropone logiche speculative e anomale ingerenze.

Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, che recepisce anche quanto emerso nel corso di un'apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la situazione riscontrata nel comune di Pantelleria richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dci servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, nella prospettiva di evitare la riproposizione di iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Pantelleria, rende necessario prorogare la gestione commissariale di ulteriori dodici mesi.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista la citata relazione del prefetto di Trapani, che si intende qui integralmente richiamata, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pantelleria (Trapani) per il periodo di dodici mesi.

Roma, 19 marzo 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A03622

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004.

Sospensione del sig. Antonio Borzacchelli dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex articolo 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 61 n. 7, 317 e 56 del codice penale, emessa in data 6 febbraio 2004, dal G.I.P. presso il tribuale di Palermo nei confronti del sig. Antonio Borzacchelli, deputato dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la comunicazione datata 11 febbraio 2003, n. 3/2A2/RIS del commissariato dello Stato per la Regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 6 febbraio 2004 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro degli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Antonio Borzacchelli è sospeso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 6 febbraio 2004, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03718

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3347).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30 marzo 2004 recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000 e n. 3095 del 23 novembre 2000;

Vista le note rispettivamente n. 162 del 2 febbraio 2004 e n. 388 in data 17 marzo 2004, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga del termini di consegna del modello «D» previsto dalla Direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la nota n. 1001 del 3 marzo 2004 del sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Visti l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3333 del 30 luglio 2003 e l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri n. 3342 in data 5 marzo 2004, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota n. 4179 del 22 marzo 2004, del commissario delegato - sindaco del comune di Serravalle Scrivia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento del rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con particolare riferimento al territorio di Napoli, è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto nel territorio del comune di Napoli;

Vista la nota del 17 marzo 2004 del sindaco del comune di Napoli;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le lettere *e)* ed *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*e)* ad emettere provvedimenti finalizzati a consentire, nei limiti di tempo strettamente necessari per far fronte all'attuale aggravamento del contesto emergenziale in atto, e sempreché non risulti possibile provvedere altrimenti, il differimento del termini di deposito del combustibile derivato dai rifiuti nei siti di stoccaggio e la proroga dell'esercizio delle discariche attive, eventualmente autorizzando l'apertura di quelle non più in esercizio, utilizzando ed ampliando le volumetrie residue;

f) a definire un piano finanziario d'emergenza sulla base delle risorse acquisibili o comunque destinate al soddisfacimento delle esigenze oggetto della presente ordinanza, attivando le conseguenti iniziative;».

2. Il nucleo operativo di supporto di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3345 del 2004 è integrato con ulteriori quattro unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 è aggiunto il seguente periodo: «Per tale finalità è istituita apposita contabilità speciale intestata al provveditore alle opere pubbliche della regione Liguria, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 3.

1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera *c)*, ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, concernente la presentazione del modello allegato «D», può essere prorogato fino al 31 dicembre 2004; tale differimento è concesso dalla regione Liguria su richiesta motivata del soggetti interessati.

Art. 4.

1. A fronte delle maggiori esigenze derivanti dall'adozione di tutte le iniziative necessarie all'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia e di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, il sindaco del medesimo comune è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza dalla data di definitiva approvazione del piano medesimo, e in aggiunta al personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, per la durata dello stato d'emergenza, di un'ulteriore unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 5.

1. Al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, ed al consulente di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, sono corrisposti compensi mensili pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza urgente dell'area nel territorio del comune di Napoli località Chiaiano - Cupa Spinelli, caratterizzata da cavità interessate da una significativa evoluzione del fenomeno dissestivo delle volte e del pilastri, il sindaco di Napoli commissario delegato utilizza le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti in occasione dell'espletamento delle procedure di gare inerenti ai lavori del sottosuolo di Napoli, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge n. 166 del 2002, nel limite massimo di 7.000.000,00 di euro.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1 sono autorizzati interventi di assistenza e di sistemazione alloggiativa delle famiglie sgomberate, anche mediante l'erogazione di contributi straordinari in misura e con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3158 del 12 novembre 2001 e di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3293 del 6 giugno 2003.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sindaco di Napoli - commissario delegato si avvale dell'opera di un comitato tecnico scientifico costituito da tre membri di cui uno nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede, uno nominato dal sindaco di Napoli - commissario delegato ed uno nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Il sindaco di Napoli - commissario delegato provvede all'istituzione del comitato di cui al comma 3, prevedendone i compensi a carico delle risorse di cui al comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03630

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3348).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, n. 3301, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, n. 3341, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004;

Visto l'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003;

Visto lo schema di convenzione tra regione Campania, l'A.T.O. 3 «Sarnese-Vesuviano» e G.O.R.I. S.p.a., approvato dalla giunta regionale della Campania con deliberazione n. 3687 dell'11 dicembre 2003;

Visto il verbale sottoscritto in data 12 gennaio 2004 dalla soprintendenza archeologica di Pompei, con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità a prendere in consegna l'area di Poggiomarino/Striano;

Vista la nota del 4 marzo 2004, con cui il comune di Poggiomarino ha ribadito l'impegno della medesima amministrazione comunale all'acquisizione dei terreni necessari per l'ampliamento della strada di accesso alle aree dell'ex depuratore;

Vista la nota del 5 marzo 2004, con cui il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il prospetto degli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Visto il protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004 tra la regione Campania, il Commissario delegato Gen. Roberto Jucci, il provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania, l'ente d'ambito Sarnese-Vesuviano ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 3;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento della situazione emergenziale;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede, in relazione alle procedure espropriative in atto, alle iniziative di trasferimento inerenti alle aree già destinate alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano al Ministero per i beni e le attività culturali ed al comune di Poggiomarino, sulla base della seguente ripartizione:

per gli immobili distinti al foglio n. 9 del catasto del comune di Poggiomarino con le particelle nn. 356, 63, 355, 431, 354, 432, 433, 191/a, 191/b, 519, 192, 400, 401, 193, 482, 483, 486, 194, 489, 488, 487, 195 le relative procedure espropriative sono trasferite in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, con modifica del titolo della pubblica utilità, che diviene di realizzazione di area archeologica;

per gli immobili distinti al foglio n. 8 del catasto di Poggiomarino con le particelle nn. 422, 423, 424, 426, 182, 427, 428 la titolarità delle procedure espropriative è trasferita in capo al comune di Poggiomarino, che provvederà, con proprio provvedimento, alla modifica del titolo della pubblica utilità.

2. Gli oneri relativi alle aree di cui al comma 1, a qualunque titolo derivanti, a decorrere dalla data del passaggio di consegna provvisorio, avvenuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3301/2003, sono a carico, rispettivamente, della soprintendenza archeologica di Pompei e del comune di Poggiomarino.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvede altresì a realizzare:

a) l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno alla direttiva 91/271/CE, tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco;

b) gli interventi necessari al collegamento delle reti fognarie esistenti ai collettori di adduzione agli impianti di depurazione;

c) gli interventi di fognatura necessari ad assicurare il collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi industriali presenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e gli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali, come individuati nel prospetto richiamato nelle premesse di cui alla presente ordinanza, nonché gli interventi per la sistemazione delle reti idrauliche;

d) le opere di collegamento del depuratori del sistemi Alto, Medio e Foce Sarno alla rete irrigua, nonché quelle ulteriori dirette a conseguire il riutilizzo delle acque depurate;

e) le opere di trattamento dei reflui del sistema depurativo Solofra - Mercato S. Severino e di tutti gli interventi accessori finalizzati al riutilizzo delle acque depurate, nonché il collegamento alla rete di approvvigionamento idrico degli utilizzatori industriali.

Art. 3.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i titolari degli insediamenti industriali interessati all'allacciamento alla rete fognaria presentano apposita istanza al commissario delegato, impegnandosi al pagamento ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al collegamento dei propri scarichi industriali alla rete fognaria. Il commissario delegato si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle domande, fissando i termini, le modalità e gli oneri per l'allacciamento.

2. Nelle more della realizzazione degli allacciamenti di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato, per gli insediamenti industriali per i quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, ha espresso parere favorevole all'allacciamento, autorizza, con proprio provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti di accettabilità relativi ai parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi.

3. Le industrie attualmente allacciate alla rete fognaria non servite da depuratore, nonché quelle che hanno ottenuto pronuncia favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma 1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004:

la riduzione dei consumi idrici consentita dall'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, il collettamento e la filtrazione delle acque di piazzale, nonché la corretta gestione degli impianti di depurazione a pié di fabbrica, sulla base delle prescrizioni dettate dal commissario delegato con successivo provvedimento;

il rispetto dei valori limite per gli scarichi in fognatura previsti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature non collegate al depuratore.

Art. 4.

1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato, d'intesa con il commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004, può utilizzare, senza oneri aggiuntivi, le discariche già a disposizione di quest'ultimo. In caso di necessità i prefetti territorialmente competenti provvedono direttamente, d'intesa con il Commissario per l'emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, all'individuazione del sito o del siti da utilizzare quali discariche necessarie allo smaltimento dei rifiuti derivanti esclusivamente dalle attività di dragaggio e di bonifica dei sedimenti del fiume Sarno e del suoi affluenti, e delle opere eventualmente poste in essere. Tali siti sono successivamente consegnati allo

stesso commissario delegato, che provvede al relativo approntamento ed alla successiva gestione, avvalendosi, ove necessario, di un soggetto attuatore nominato dal commissario medesimo, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 6.

2. Il commissario delegato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, ed al fine di ripristinare l'officiosità dell'alveo del fiume Sarno, del suoi affluenti e canali, può integrare i progetti relativi alla rimozione ed alla bonifica dei sedimenti inquinati.

3. Per l'espletamento delle attività di verifica e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, il commissario delegato si avvale della collaborazione e della consulenza specialistica del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che provvede alla attivazione di uno specifico sistema di vigilanza.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli impianti di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per l'intera portata, secondo quanto già previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3270/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Campania, d'intesa con il commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria interessate, stipulano, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli accordi integrativi di programma previsti dagli articoli 17 e 19 dell'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003. In detti accordi integrativi sono altresì individuate le risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori.

2. Il commissario delegato, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle attività produttive della regione Campania specifici protocolli d'intesa finalizzati alla definizione delle modalità di finanziamento, a valere sulle risorse del POR 2000-2006, di interventi e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati alla riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle aziende industriali presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il commissario può provvedere al finanziamento di interventi indifferibili ed urgenti, finalizzati al miglioramento dell'efficienza depurativa e gestionale del sistema depurativo di Solfora/Mercato S. Severino, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003.

Art. 6.

1. Ai fini del completamento del lavori di costruzione dell'impianto di depurazione Sant'Antonio Abate/Scafati ed allo scopo di consentire l'immediata ripresa dell'attività del cantiere, interrotta a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento della mandataria, il commissario delegato è autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, a proseguire il rapporto contrattuale con la mandante.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, per gli adempimenti connessi al superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza, può nominare un soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a specifici settori di intervento appositamente individuati dal medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento temporaneo del commissario delegato.

Art. 8.

1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale chiamato a prestare servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad implementare la propria struttura fino a complessive sessanta unità di personale tecnico e amministrativo, anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle regioni o di enti pubblici.

Art. 9.

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i compensi spettanti al personale interno ed esterno alla struttura commissariale, appartenente a qualsiasi amministrazione, nominato responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, progettisti, collaboratori tecnici ed amministrativi, componenti di commissioni di gara e collaudo, si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente la libera professione, ove ricadente in una delle figure professionali descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti dalla normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonché l'eventuale ulteriore detrazione preventivamente concordata con il commissario delegato.

3. Il commissario delegato può nominare i coordinatori della sicurezza per l'esecuzione del lavori ed i coordinatori di servizi e/o uffici, cui verrà corrisposta un'indennità speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

Art. 10.

1. Per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento, rimozione e bonifica dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, il commissario delegato si avvale, nell'ambito e secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa siglato in data

19 marzo 2004, ed i cui effetti, ai fini della presente ordinanza sono limitati alla vigenza dello stato di emergenza, in aggiunta alle risorse previste dalle precedenti ordinanze citate in premessa, delle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) euro 25 milioni a valere sulle risorse assegnate nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Stato e regione Campania sottoscritto in data 30 dicembre 2003, relative alla realizzazione del progetto di «Adeguamento alla direttiva 91/271/CEE del depuratore di Foce Sarno dimensionando tale impianto in funzione dell'esigenza dei reflui provenienti dal comune di Torre del Greco - 1° stralcio»;

b) euro 30 milioni a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003);

c) euro 1,850 milioni in limiti d'impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - Capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il Presidente della regione Campania è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite d'impegno;

d) euro 15 milioni a valere sulle risorse assegnate da C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale;

e) euro 48 milioni a carico della regione Campania rinvenienti dai trasferimenti per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dell'Intesa istituzionale di programmi per il ciclo di programmazione 2004-2007, oggetto di delibera C.I.P.E., anche in deroga all'Accordo di programma quadro sulla tutela delle acque sottoscritto il 30 dicembre 2003;

f) euro 48 milioni a valere sulle risorse dell'A.T.O. n. 3; alla copertura di detto importo concorrono anche i proventi derivanti dal servizio di depurazione, riscossi in via ordinaria ai sensi dell'art. 3, commi 42, 43, 44, 45, 46 e 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Si intende abrogato il comma 2 dell'art. 4 di cui all'ordinanza di protezione civile 1° aprile 1999, n. 2969. I fondi disponibili presso il Commissario delegato, già decurtati delle spese di gestione sostenute dal Consorzio Alto Sarno Depurazione, vengono poste a disposizione del soggetto gestore ai sensi di legge;

g) euro 20 milioni a valere sulle risorse della regione Campania, già disponibili per la specifica esigenza, per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti da eseguire sul canale Conte di Sarno, avvalendosi degli eventuali studi e progettazioni già eseguiti nonché della collaborazione della competente Autorità di Bacino.

2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art.5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, inclusi quelli che devono essere eseguiti sui canali, si avvale della somma pari a euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate dal C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera n. 83 del 23 novembre 2003, per la realizzazione del progetto «Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati dell'intero bacino del fiume Sarno, pulizia delle sponde delle aree riparali», anche attuando idonei interventi compensativi in materia di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in favore dei comuni i cui territori saranno funzionalmente interessati dalle iniziative commissariali di cui al progetto medesimo.

3. Il Commissario delegato, per l'adeguamento alle norme CEE dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, si avvale di una somma pari ad euro 45.000.000,00, di cui 25.000.000,00 rinvenienti dall'Accordo di programma quadro del 30 dicembre 2003 citato in premessa, e 20.000.000,00 derivanti da cofinanziamento.

4. Il Commissario delegato, per gli interventi necessari alla sistemazione della rete idraulica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, provvede avvalendosi delle risorse della regione Campania pari ad euro 30.000.000,00.

5. Ai fini del riuso delle acque reflue depurate interessanti l'area facente parte del bacino idrografico del fiume Sarno, oggetto della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a realizzare un apposito studio di fattibilità, con successivo affidamento della progettazione delle opere necessarie e quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti. Ai relativi oneri concorreranno in parti eguali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania e le aziende di categoria, sulla base di un successivo accordo che dovrà essere stipulato dalle parti.

6. Le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono trasferite, in deroga alla legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato; dette risorse sono poste, da parte delle amministrazioni competenti, nella disponibilità del Commissario delegato entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

7. Ai fini dell'espletamento dell'attività di cui all'art. 4, comma 3, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, è attribuita al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri la somma di € 5 milioni, a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (residui 2003).

8. Le risorse di cui al comma 7 sono accreditate, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate carabinieri «Palidoro».

9. Al fine di consentire la immediata adozione delle iniziative di competenza, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente predispone, entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento delle risorse di cui al comma 7, un programma di spesa contenente le eventuali procedure in deroga all'ordinamento vigente, sulla

base di quanto previsto all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003 e dell'art. 10 della presente ordinanza, che è approvato dal Commissario delegato nei successivi quindici giorni.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27, 28 e 30;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 45, 46, 47, 62 e tabella 3, allegato 5, relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 12.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03629

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2004.

Indizione della «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la rilevanza sociale della riscoperta dei valori storici e culturali che hanno determinato ed accompagnato le imprese dei grandi esploratori italiani e l'importanza delle nuove opportunità che tali imprese hanno offerto, nei secoli successivi, anche al processo di emigrazione di massa dall'Italia;

Tenuto conto che la città di Genova è stata designata, per l'anno 2004, Capitale Europea della cultura;

Avvertita l'esigenza di celebrare il navigatore genovese Cristoforo Colombo, protagonista dell'impresa che condusse alla scoperta dell'America il 12 ottobre 1492;

Considerata l'opportunità di favorire il perseguimento di tali obiettivi anche mediante l'indizione della «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo», da svolgersi annualmente il giorno 12 ottobre, ricorrenza dello storico sbarco dell'esploratore genovese nel continente americano;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere a tutte le amministrazioni dello Stato una direttiva volta a promuovere, nei settori di rispettiva competenza, le diverse iniziative, quale momento unitario di informazione e di riflessione sui vari aspetti del tema;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2004;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La giornata del 12 ottobre di ogni anno è designata «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo».

2. Nella «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo» le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a celebrare il ricordo della storica impresa che condusse il navigatore genovese alla scoperta dell'America, al fine di favorire l'informazione e la valorizzazione del contributo sociale, culturale ed economico recato con il proprio impegno dall'esploratore italiano.

3. Tali iniziative potranno essere avviate anche precedentemente al 12 ottobre.

Art. 2.

1. Per la promozione ed il coordinamento delle iniziative celebrative di cui all'art. 1, è istituito un Comitato d'onore presieduto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate la composizione, i compiti ed i criteri di operatività del comitato di cui al comma 1.

3. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per l'attività svolta nell'ambito del medesimo.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per gli italiani nel mondo
TREMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 77

04A03601

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2004.

Legge n. 537/1993 - Legge n. 122/1989 (Interventi in materia di parcheggi) - Impegno di € 16.174.169,41 ed erogazione di € 11.718.943,53 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venire meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge di Bilancio n. 351 del 24 dicembre 2003, per il 2004;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di € 16.174.169,41, relativa allo stanziamento 2004, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	137.925,50	—	137.925,50
P.A. di Trento	255.570,76	—	255.570,76
F.V. Giulia	545.906,82	1.152.344,46	1.698.251,28
Sicilia	1.464.838,06	9.482.148,66	10.946.986,72
Sardegna	611.970,44	2.238.840,66	2.850.811,10
P.A. di Bolzano	284.624,05	—	284.624,05
Totale . . .	3.300.835,63	12.873.333,78	16.174.169,41

Art. 2.

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regione	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	137.925,50	—	137.925,50
P.A. di Trento	255.570,76	—	255.570,76
F.V. Giulia	545.906,82	1.152.344,46	1.698.251,28
Sicilia	1.370.543,31	7.306.367,39	8.676.910,70
Sardegna	—	665.661,30	665.661,30
P.A. di Bolzano	284.624,05	—	284.624,05
Totale . . .	2.594.570,44	9.124.373,15	11.718.943,59

Art. 3.

L'onere relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 7635 p.g. 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore generale: SIGNORINI

04A03605

DECRETO 8 aprile 2004.

Procedure di attuazione delle disposizioni transitorie, previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, che definisce le funzioni della rete telematica per la gestione del gioco lecito tramite collegamento degli apparecchi e congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito, e le relative disposizioni transitorie;

Visto il parere di congruità fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento prot. n. 2004/03R/COA/UDC del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il decreto disciplina le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i di gioco o *apparecchio/i*, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;

c) concessionario/i, uno dei soggetti, selezionati da AAMS in base a procedure ad evidenza pubblica, affidatario delle attività e delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto della rete di AAMS;

d) contratto proposto ai titolari di nulla osta (periodo transitorio), uno o più contratti — redatti dai concessionari secondo termini e modalità definiti dalla procedura di selezione e dalla convenzione di concessione e pubblicati nell'elenco dei concessionari — in cui sono esplicitate le condizioni che il concessionario stesso offre ai titolari di nulla osta per collegare gli apparecchi di gioco previsti all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS;

e) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica;

f) elenco dei concessionari, il documento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attraverso il quale si rendono noti i concessionari nonché i contratti con i titolari di nulla osta (periodo transitorio) proposti da ciascuno di essi;

g) esercizio/i, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Diparti-

mento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali possono essere installati gli apparecchi di gioco ed i videoterminali;

h) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato ad un concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto della rete di AAMS;

j) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;

k) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale;

l) sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al PREU sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione;

m) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione può gestire anche il software di gioco;

n) titolare/i di nulla osta o *titolare/i*, il titolare, diverso da uno dei concessionari, di nulla osta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS;

o) T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Impegni del concessionario e del titolare di nulla osta

1. Il contratto tra il concessionario ed il titolare di nulla osta prevede almeno:

a) l'univoca individuazione dell'apparecchio o degli apparecchi, oggetto del contratto tra le parti, mediante il codice identificativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003;

b) la specifica individuazione dell'esercizio nel quale l'apparecchio o gli apparecchi installati saranno collegati alla rete telematica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto della rete di AAMS;

c) la previsione, in caso di revoca della concessione, del subentro nel contratto di altro concessionario.

2. Il contratto tra il concessionario ed il titolare di nulla osta prevede, almeno, i seguenti impegni tra le parti:

a) le prestazioni minime garantite dal concessionario, comprendenti le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto della rete di AAMS, con esclusione della gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali, di cui alla lettera *j)* dello stesso comma;

b) il riconoscimento di un compenso per il concessionario, comunque non superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto della rete di AAMS;

c) le modalità di compensazione, tra le parti, relative alle somme eventualmente dovute a titolo di acconto e di saldo del PREU;

d) la presentazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di forme di garanzia a favore del concessionario, a tutela dell'assolvimento delle obbligazioni esistenti nei confronti del concessionario stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto della rete di AAMS. Dette garanzie possono essere oggetto di aggiornamento, concordato tra le parti, da effettuarsi a partire dal 1° luglio 2005.

3. La misura del compenso spettante al concessionario, fermo restando il limite massimo di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere differenziato d'intesa tra le parti, anche in ragione della diversa rilevanza commerciale degli apparecchi di gioco, degli esercizi presso i quali questi sono installati, ovvero dell'ubicazione degli esercizi stessi.

4. La durata del contratto non può superare la data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione, ovvero, alternativamente, la data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione, per qualsiasi motivo, di tutti gli apparecchi oggetto del contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore.

Art. 3.

Pubblicità dei contratti proposti ai titolari di nulla osta (periodo transitorio)

1. Ciascun concessionario è tenuto a rendere pubblici, su almeno due giornali quotidiani aventi diffusione nazionale ed entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari, gli elementi essenziali dei contratti proposti ai titolari di nulla osta. I contenuti integrali dei contratti proposti sono pubblicati anche sul sito Internet di AAMS (www.aams.it).

Art. 4.

Richiesta di collegamento alla rete telematica

1. Il titolare di nulla osta, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è tenuto a richiedere per ciascun apparecchio di gioco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto della rete di AAMS, il collegamento alla rete telematica condotta da uno dei concessionari, secondo le modalità definite con successiva circolare di AAMS.

2. Nel caso in cui il concessionario sia una società ovvero un raggruppamento temporaneo di imprese, appositamente costituiti per l'esercizio delle attività e delle funzioni pubbliche assegnate in concessione, la richiesta di collegamento relativa agli apparecchi per i quali i nulla osta sono stati rilasciati a soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale, nonché il rilascio dei relativi nulla osta sostitutivi, avvengono secondo modalità semplificate, definite con la medesima circolare di cui al comma 1.

3. A partire dal settantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, sono avviati, con le modalità e le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i procedimenti di revoca dei nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro il termine di cui al comma 1.

4. Il titolare di nulla osta degli apparecchi per i quali non sia stato richiesto il collegamento alla rete telematica, è comunque tenuto, entro il 31 ottobre 2004 ovvero al momento della revoca del nulla osta, se antecedente, al versamento della seconda rata di acconto e del saldo del PREU, di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 515 dell'8 aprile 2004.

Art. 5.

Termine per la stipula dei contratti ed obbligo di comunicazione

1. La stipula dei contratti per il collegamento alla rete telematica deve avvenire entro e non oltre il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari.

2. Il titolare di nulla osta ed il concessionario sono tenuti a comunicare ad AAMS l'avvenuta stipula del contratto per il collegamento alla rete telematica, entro il medesimo termine di cui al comma 1 e secondo le modalità definite con la circolare di AAMS di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6.

Richiesta di nulla osta sostitutivi

1. Il concessionario, successivamente alla stipula del contratto per il collegamento alla rete telematica e, comunque, entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari, è tenuto a richiedere il nulla osta sostitutivo per gli apparecchi di gioco cui il contratto è riferito.

2. La richiesta di nulla osta sostitutivo, di cui al comma 1, consente la regolare operatività degli apparecchi installati, fino all'avvenuto rilascio del nulla osta sostitutivo stesso da parte di AAMS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il direttore generale: TINO

04A03871

DECRETO 8 aprile 2004.

Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, n. 621, concernente modalità di versamento del prelievo erariale unico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e del conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39,

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i di gioco o *apparecchio/i*, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 289, del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica;

d) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;

f) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale.

Capo I

DISCIPLINA DEL PREU

Art. 2.

Soggetti passivi e determinazione del prelievo

1. Soggetto passivo del PREU è il soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi di gioco.

2. Il PREU è determinato applicando l'aliquota del 13,5% alla base imponibile costituita dalle somme giocate e registrate sugli appositi contatori di ciascun apparecchio di gioco.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.

2. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionale di base 1.1.10.1. - «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931».

Capo II

DISCIPLINA PER L'ANNO 2004

Art. 4.

Acconto del prelievo e relativo versamento

Fino al collegamento alla rete telematica e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004, è dovuto un acconto del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, da effettuarsi in due rate con le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

1. La prima rata dell'acconto rappresenta il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta e, come tale, il relativo versamento è effettuato contestualmente alla richiesta di rilascio del nulla osta stesso; la seconda rata dell'acconto costituisce anche presupposto necessario per il successivo collegamento obbligatorio alla rete telematica e, come tale, il relativo versamento va effettuato antecedentemente al collegamento stesso e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004.

2. Per gli apparecchi di gioco, per i quali il nulla osta è rilasciato dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'importo complessivo dell'acconto è di 4.200,00 (quattromiladuecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 3.200,00 (tremiladuecento/00) euro. Per gli apparecchi di gioco per i quali il nulla osta è rilasciato successivamente al 31 maggio 2004 e, comunque, entro il 31 ottobre, l'importo complessivo dell'acconto è di 2.700,00 (duemilasettecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 1.700,00 (millesettecento/00) euro.

Art. 5.

Determinazione del saldo del prelievo

1. Il saldo del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, è determinato sottraendo dal prelievo dovuto alla data di effettivo collegamento alla rete telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli importi degli acconti di cui all'art. 4.

2. Per quegli apparecchi di gioco che, alla data del 31 ottobre 2004, non risultino collegati alla rete telematica, il saldo del PREU è comunque determinato sulla base di quanto registrato negli appositi contatori alla medesima data.

3. Per quegli apparecchi di gioco per i quali, antecedentemente al 31 ottobre 2004, è intervenuta la revoca, a qualsiasi titolo, del nulla osta, il saldo del PREU è determinato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento, sulla base di quanto registrato negli appositi contatori degli apparecchi di gioco stessi.

Art. 6.

Versamento del saldo del prelievo

1. L'eventuale eccedenza positiva derivante dalla determinazione del saldo è versata dal titolare del nulla osta, con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, alla prima scadenza successiva al collegamento in rete ovvero alla prima scadenza successiva al 31 ottobre 2004; l'eventuale eccedenza negativa è dedotta, sino a concorrenza dell'importo risultante a credito, sulle liquidazioni del PREU immediatamente successive.

2. Nel caso in cui si renda impossibile la deduzione dell'eccedenza negativa, l'interessato potrà richiedere il rimborso dell'eccedenza stessa.

3. Nelle fattispecie previste dall'art. 5, commi 2 e 3, il versamento del saldo del PREU è effettuato alla data di determinazione del saldo stesso.

Art. 7.

Cessazione di efficacia

1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana cesserà di avere efficacia il decreto del Direttore generale di AAMS del 30 dicembre 2003, n. 621, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2004, n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio 41

04A03872

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2004.

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione ad alcuni prodotti fitosanitari dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A, in Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità del 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti con i quali l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. con sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affair de Crecy (Télébase) - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia, è stata autorizzata ad immettere in commercio i prodotti fitosanitari di seguito riportati, preparati presso gli stabilimenti autorizzati;

Vista la rinuncia alle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nel presente decreto, presentata in data 25 aprile 2003 dall'impresa medesima;

Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni;

Decreta:

Sono revocate a seguito di rinuncia, le registrazioni dei prodotti fitosanitari di seguito riportati a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A con sede legale in 2 Rue Claude Chappe, Parc d'Affair de Crecy (Télébase) - 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Lione) - Francia:

Prodotto	Numero di registrazione	Impresa	Data di registrazione
Metis Duo	8055	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.	8/04/1992
Sumialfa 11 EC	8024	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.	16/03/1992
Sumicidin Alpha 11 EC	9358	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.	17/09/1997

Per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari sono consentiti vendita ed utilizzo non oltre dodici mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 17 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

04A03607

DECRETO 17 febbraio 2004.

Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Magnate 20 EC dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd., non conforme alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della sanità del 16 dicembre 1998, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45 CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente e il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva 97/73/CE del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2008;

Visto l'art. 4 del citato decreto, che stabilisce la presentazione entro il 30 giugno 2002 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva imazalil;

Vista l'istanza presentata in data 28 maggio 2002 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd., con sede legale in Beer-Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12, con la quale l'impresa proponeva l'estrapolazione al prodotto fitosanitario denominato Magnate 20 EC reg. n. 9784, dei dati presentati per il proprio prodotto fitosanitario denominato Magnate 500 EC reg. n. 9783, o in alternativa, la concessione di una proroga di dieci mesi al fine di completare il dossier specifico relativo al sopraccitato Magnate 20 EC;

Visto il parere espresso in data 23 ottobre 2003 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sfavorevole alla conferma della registrazione del prodotto fitosanitario Magnate 20 EC, in quanto per esso non è stato presentato alcun dossier secondo l'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che nel frattempo non sono pervenuti ulteriori studi redatti secondo l'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come richiesto dalla commissione nella seduta del 23 ottobre 2003;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto Magnate 20 EC contenente la sostanza attiva imazalil in quanto la ditta Makhteshim Chemical Works Ltd non ha presentato l'allegato III ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato Magnate 20 EC, reg. n. 9784, contenente la sostanza attiva imazalil, dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede legale in Beer-Sheva (Israele), legalmente rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo, via G. Verdi n. 12.

Art. 2.

1. L'utilizzazione delle scorte del prodotto di cui all'art. 1 è consentita per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

2. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

04A03608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», nel quadro della procedura di cui dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo dell'art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo,
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 245/02 dell'8 febbraio 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Asparago bianco di Cima-

dolmo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A03620

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2004.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Nocciola del Piemonte», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette I.G.P. «Nocciola del Piemonte»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 una modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1204/2003 della commissione del 4 luglio 2003, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione dela modifica richiesta, della I.G.P. «Nocciola del Piemonte», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione di indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 464/2004 della commissione del 12 marzo 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «NOCCIOLA DEL PIEMONTE» O «NOCCIOLA PIEMONTE».

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

È altresì consentito l'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzame la qualità.

Art. 2.

Cultivar

La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della cultivar di nocciolo «Tonda Gentile delle Langhe», coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della Regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed è così determinato:

Provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni:

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalveinia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano D'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Colosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castellero, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isoia d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revignasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni:

Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:

Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Beria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de Baldi, Roccaforte, Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola.

Provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:

Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomeniro, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.

Provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:

Alice Castello, Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.

Art. 4.

Produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a cespuglio ed, eccezionalmente, «monocaule», con una densità variabile tra le 200 e le 420 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993 è consentita una densità massima di 500 piante ad ettaro. Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.

La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata.

La eventuale conservazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.

Elenco noccioleti

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 9.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

forma della nocula: sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale, trilobata; dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm;

guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti;

seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti;

dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.

Art. 7.

Commercializzazione

La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;

b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

Il prodotto di cui alla lettera *b)* può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni devono essere indicate, le diciture «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», eventualmente seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato.

Inoltre:

a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera *a)*, non etichettato o non etichettato con tutte le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e la rintracciabilità, deve essere accompagnato dal documento commerciale che riporti l'indicazione geografica protetta e dalla documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita;

b) il prodotto sgusciato e semilavorato, confezionato in sacchi, scatole od altri contenitori ad uso alimentare di cui all'art. 7, lettera *b)*, deve riportare in etichetta l'eventuale logo IGP, la dicitura «prodotto garantito dal MIPAF ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92» e, per le partite destinate all'esportazione, l'indicazione «prodotto in Italia»;

c) la valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» IGP nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" "IGP"».

È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile delle Langhe».

Art. 9.

Organismo di controllo

I controlli di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'organismo di controllo autorizzato.

04A03619

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° aprile 2004.

Modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/02/CONS del 15 settembre 2002;

Riconosciuta la necessità di modificare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo alle esigenze di nuove attribuzioni di frequenza alle applicazioni GSM;

Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;

Udito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, espresso in data 12 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

a) L'allegato «NOTE» al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze è così modificato:

la nota 113 è sostituita dalla seguente:

113. Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CEE del 25 giugno 1987 al sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Sono riservate in esclusiva al sistema GSM le bande di frequenze 892,1-913,7 MHz e 937,1-958,7 MHz. Con effetto immediato le bande di frequenze 913,7-915 MHz e 958,7-960 MHz sono attribuite al sistema GSM. Le utilizzazioni dei terminali senza filo di prima generazione non potranno in alcun modo reclamare protezione nei confronti delle applicazioni GSM.

Le restanti porzioni di banda, attualmente per il servizio radiomobile pubblico analogico, possono essere riservate in esclusiva al sistema GSM sulla base della domanda commerciale e delle normative vigenti.

Art. 2.

Il testo dell'art. 1 integra quello approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A03719

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2004.

Ripetizione della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S per l'anno accademico 2003/2004, presso la Seconda Università di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della precitata legge n. 264/1999 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S e ripartito fra le università secondo la tabella parte integrante dello stesso decreto;

Visto il numero dei posti determinati in trecento nella richiamata tabella per la Seconda Università di Napoli;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1290/2004 con la quale il predetto Consenso revoca l'ordinanza n. 675/2004 e detta, nelle sue more della definizione del giudizio di merito, precise disposizioni tra le quali quella di ripetere presso la Seconda Università di Napoili la prova concorsuale per i destinatari della decisione, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa;

Visto il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato con successive ordinanze in ordine all'annulamento degli atti concorsuali nei confronti dei ricorrenti;

Ritenuto pertanto di dover estendere, pur nelle more di relative pronunce da parte degli organi giurisdizionali, a tutti coloro che hanno presentato ricorso contro la Seconda Università di Napoli, la partecipazione alla ripetizione della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2003-2004;

Vista l'offerta potenziale formativa dichiarata dalla Seconda Università di Napoli per la definizione del numero dei posti disponibili per l'anno accademico 2003-2004;

Ritenuto che, in base ai criteri e parametri stabiliti dalla legge n. 264/1999, l'offerta potenziale formativa del predetto Ateneo non potrà discostarsi in modo rilevante anche per l'anno accademico 2004-2005;

Ritenuto di non dover compromettere la partecipazione degli studenti alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2004/2005;

Ritenuto di dover considerare il fabbisogno professionale dell'area sanitaria stabilito dal Ministero della salute;

Ritenuto di dover garantire ai destinatari della citata ordinanza la stessa percentuale di probabilità di accesso che hanno avuto gli studenti risultati ammessi a seguito della prova svoltasi per l'anno accademico 2003/2004 in data 4 settembre 2003;

Ritenuto di dover procedere alla fissazione di una data per la ripetizione della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S per l'anno accademico 2003/2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripetizione della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, classe 46/S per l'anno accademico 2003/2004 è fissata, presso la Seconda Università di Napoli, per il giorno 21 aprile 2004.

2. La prova si svolge secondo le modalità ed i contenuti definiti con il decreto ministeriale 17 aprile 2003, citato in premesse.

Art. 2.

1. Il numero dei posti in sovrannumero, rispetto a quelli di cui alla tabella parte integrante del decreto ministeriale 2 luglio 2003 citato in premesse, è determinato, per i motivi esposti in premesse, in settantacinque.

Roma, 30 marzo 2004

Il Ministro: MORATTI

04A03720

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 19 marzo 2004 Furnari Maria Grazia, notaio residente nel comune di Regalbuto, d.n. Enna, è trasferito nel comune di Paternò, d.n. Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

04A03628

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

Provvedimento n. 46 del 22 marzo 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN nelle confezioni flacone multidose da 50 ml, flacone multidose da 355 ml - A.I.C. n. 100033.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica G.m.b.H. Ingelheim - Germania rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario del medicinale limitatamente alla confezione flacone multidose da 355 ml.

È autorizzata, per la specialità medicinale in questione, limitatamente alla confezione flacone multidose da 355 ml, l'aggiunta di un sito di produzione per le operazioni di confezionamento secondario del prodotto finito presso l'officina farmaceutica Boehringer Ingelheim Vetmedica INC. St. Joseph, Missouri - U.S.A.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03613

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiam-Oxi»

Provvedimento n. 47 del 23 marzo 2004

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi TIAM-OXI.

Richiesta di variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei n. 16 - Forlì.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102799018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102799020.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all' eccipiente.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da farina di cereali;

a tutolo di mais.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03612

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Percrison 200 Premix»

Provvedimento n. 48 del 23 marzo 2004

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi PERCRISON 200 PREMIX.

Richiesta di estensione periodo di validità del prodotto.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni n. 15 - Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102535010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102535022.

Oggetto del provvedimento: si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, l'estensione del periodo di validità, in confezionamento integro, fino a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di dodici mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac PRRS KV».

Provvedimento n. 41 del 17 marzo 2004

Procedura di mutuo riconoscimento FR/V/0116/001/IA/001

Oggetto: prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC PRRS KV nelle confezioni scatola con 1 flacone da 10 ml (5 dosi), scatola con 10 flaconi da 10 ml (5 dosi cad.), scatola con 1 flacone da 20 ml (10 dosi), scatola con 10 flaconi da 20 ml (10 dosi cad.), scatola con 1 flacone da 50 ml (25 dosi), scatola con 10 flaconi da 50 ml (25 dosi cad.) - A.I.C. n. 103041.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Germania rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103 - codice fiscale 0042120485.

Oggetto: richiesta cambio officina di produzione.

E' autorizzata la modifica dell'officina rilascio lotti, per il prodotto medicinale in oggetto, da Merial Laboratoire Lentilly - France a Merial Laboratoire Porte des Alpes - France.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A03618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antisedan».

Provvedimento n. 42 del 17 marzo 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ANTISEDAN 5 mg/ml soluzione iniettabile nella confezione flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Espoo - Turku (Finlandia) rappresentata in Italia dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina - s.s. 156 Km 50 - codice fiscale n. 06954380157

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

E' autorizzata l'estensione di validità della specialità medicinale in oggetto da 24 a 36 mesi. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Progressis».

Provvedimento n. 43 del 22 marzo 2004

Procedura di mutuo riconoscimento FR/V/0115/001/IA/002

Oggetto: prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PROGRESSIS nelle confezioni scatola con 1 flacone da 10 ml (5 dosi), scatola con 10 flaconi da 10 ml (5 dosi cad.), scatola con 1 flacone da 20 ml (10 dosi), scatola con 10 flaconi da 20 ml (10 dosi cad.), scatola con 1 flacone da 50 ml (25 dosi), scatola con 10 flaconi da 50 ml (25 dosi cad.) - A.I.C. n. 103091.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288

Oggetto: Richiesta cambio officina di produzione.

E' autorizzata la modifica dell'officina rilascio lotti, per il prodotto medicinale in oggetto, da Merial Laboratoire de Lentilly - France a Merial Laboratoire de Lyon Porte des Alpes - France.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione *nella Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A03616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflo».

Provvedimento n. 44 del 22 marzo 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLO.

Confezioni:

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103287013;

flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103287025.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited Ltd, Queenborough, Kent, U.K.

Oggetto del provvedimento: nomina rappresentante e distributore per l'italia della società Esteve S.r.l.

È autorizzata la modifica degli stampati del medicinale veterinario limitatamente all'indicazione della società Esteve S.r.l. di Casalecchio di Reno (Bologna) Via Cristoni n. 34/42, quale rappresentante e distributore per la vendita in Italia.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedivet»

Provvedimento n. 45 del 22 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0146/01/1B/001.

Specialità medicinale per uso veterinario «Sedivet l mg/ml soluzione iniettabile».

Confezione: 1 fiala multidose da 20 ml - A.I.C. n. 103124018.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1 ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata, la variazione di denominazione in «Romidys l mg/ml soluzione iniettabile». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amminosidina 250».

Estratto provvedimento n. 49 del 23 marzo 2004

Medicinale veterinario prefabbricato AMMINOSIDINA 250 modifica numero di autorizzazione immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni n. 15 - Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

flacone da 1 l P00004/01;

flacone da 5 l P00004/02.

Oggetto del provvedimento: al medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto vengono attribuiti i seguenti numeri A.I.C.:

flacone da 1 l - A.I.C. n. 101133015;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 101133027,

in sostituzione di quelli indicati nel decreto n. 2 del 6 giugno 1994.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03610

Procedura mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Duramune DAPPi+LC»

Estratto decreto n. 35 del 22 marzo 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0194/001 del 23 dicembre 2003, specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPi+LC.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: sono autorizzate alla produzione della specialità medicinale ad azione immunologica suddetta sia l'officina di produzione Fort Dodge Laboratories - Charles City - Iowa - USA che l'officina di produzione Fort Dodge Laboratories Ireland la quale effettuerà anche il controllo sui lotti importati dagli U.S.A.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664013;

scatola da 25 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664025;

scatola da 50 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664037;

scatola da 100 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664049.

Composizione: 1. Frazione liofilizzata:

Principi attivi:

virus del cimurro canino, ceppo onderstepoort . . . . . $\geq 10^{2.5}$ a $\leq 10^{4.8}$ $TCID_{50}$

adenovirus canino, tipo 2, ceppo V197 . . . $\geq 10^{3.6}$ a $\leq 10^{7.0}$ $TCID_{50}$

virus della parainfluenza canina, ceppo FDL . . . . . $\geq 10^{4.6}$ a $\leq 10^{7.4}$ $TCID_{50}$

parvovirus canino, ceppo SAH . . . . . $\geq 10^{4.7}$ a $\leq 10^{6.5}$ $TCID_{50}$

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Frazione liquida:

principi attivi:

coronavirus canino, ceppo TN449 (inattivato) - RP* 1.0-2.0;

batterio inattivato di leptospira interrogans (rivestimento della membrana esterna);

sierogruppo canicola, sierotipo canicola - potenza come da Ph Eur**;

sierogruppo icterohaemorrhagiae, sierotipo;

icterohaemorrhagiae - potenza come da Ph Eur**;

*Potenza relativa;

**hamster 80% di dose protettiva secondo la Farmacopea europea.

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani per prevenire la mortalità e la malattia causata da virus del cimurro canino e parvovirus canino; per prevenire la mortalità e ridurre i segni clinici dovuti alle infezioni da epatite canina e da leptospira e per ridurre i segni clinici e le infezioni causate dall'adenovirus canino 2; per ridurre lo shedding virale del virus della parainfluenza canina e per ridurre l'infezione a livello intestinale causato dal coronavirus canino.

Validità: 12 mesi.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

04A03609

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale

Art. 1.

Premesse

1. Il presente avviso ha lo scopo, nell'ambito dell'attuazione dell'e-government, di individuare e cofinanziare progetti proposti da regioni ed enti locali che hanno come fine la promozione della partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni e ai loro processi decisionali attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Il livello locale è particolarmente significativo per il sostegno di tali processi di partecipazione, data la prossimità fra istituzioni locali e cittadini e la possibilità di verificare direttamente i processi decisionali e i loro effetti.

3. Il rafforzamento e l'introduzione di nuove forme di partecipazione dei cittadini sono riconosciuti anche a livello europeo come importanti elementi del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di promozione dell'inclusione sociale.

4. In particolare le amministrazioni nel promuovere la partecipazione dei cittadini, devono rivolgere particolare attenzione a coloro che sono a rischio di esclusione.

5. Al fine di promuovere la partecipazione, ai progetti possono partecipare soggetti sociali, culturali e produttivi anche in forma associata (comitati, associazioni, gruppi informali).

6. Con la selezione dei progetti, di cui al presente avviso, si intende favorire la creazione di un patrimonio condivisibile di soluzioni e di esperienze da diffondere in tutte le amministrazioni.

7. Il completamento dei progetti finanziati dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di avvio dei progetti

8. Il presente avviso indica: gli obiettivi, l'ambito d'intervento, le modalità, i termini per la presentazione dei progetti.

9. Le risorse finanziarie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, destinate all'attuazione del presente avviso dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ammontano a 10 milioni di euro, il cui 5% verrà destinato ad attività di valutazione, assistenza e monitoraggio dei progetti presentati.

Art. 2.

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente avviso, coerentemente con quanto indicato nella linea d'azione 4 del documento «L'e-government nelle

regioni e negli enti locali: II fase di attuazione», approvato nella seduta della Conferenza unificata del 26 novembre 2003, è quello di promuovere e sostenere le iniziative locali che intendono adottare le tecnologie informatiche e telematiche per potenziare o introdurre forme di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni e delle comunità locali, con particolare riguardo ai processi di decisione delle pubbliche amministrazioni locali.

Art. 3.

Ambito di intervento dei progetti

1. L'ambito di intervento dei progetti oggetto del presente avviso, riguarda le modalità di utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione per sostenere la partecipazione dei cittadini lungo il ciclo di vita delle politiche locali.

2. Per «ciclo di vita di una politica» si intende il processo che va dall'individuazione della problematica su cui intervenire fino alla valutazione degli esiti dell'azione di governo intrapresa.

3. Il ciclo di vita di una politica locale, comprende le seguenti macro-fasi:

a) emersione e definizione dei problemi sui quali intervenire e dell'arena degli attori;

b) individuazione delle soluzioni alternative;

c) definizione delle soluzioni praticabili;

d) scelta della soluzione;

e) attuazione della soluzione prescelta, articolata in:

I. implementazione;

II. gestione;

III. monitoraggio;

IV. valutazione.

4. I progetti oggetto del presente avviso possono riguardare:

a) il ciclo di vita completo di una specifica politica locale;

b) una o più fasi di un ciclo di vita di una o più politiche locali.

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento e titolati a presentare i progetti per il presente avviso sono: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolane e di arcipelago.

2. La presentazione dei progetti è aperta sia a singole amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso in cui il progetto sia presentato da una aggregazione di amministrazioni, una delle amministrazioni elencate nel comma 1 del presente articolo, dovrà ricoprire il ruolo di coordinatore dell'aggregazione.

3. L'aggregazione deve essere documentata tramite deliberazione adottata dall'organo esecutivo degli enti partecipanti, attestante la disponibilità all'impegno di spesa necessario nell'ipotesi di co-finanziamento del progetto e che approvi:

a) schema di protocollo d'intesa;

b) proposta di progetto.

4. La sede ed il referente designati dal coordinatore hanno la funzione rispettivamente di sede dell'aggregazione e di responsabile del progetto.

Art. 5.

Partenariato

1. I progetti devono garantire la più ampia partecipazione dei destinatari delle politiche implicate nel progetto.

2. La partecipazione può realizzarsi anche mediante accordi di partenariato con soggetti portatori di interessi collettivi interessati alle diverse fasi del ciclo di vita delle politiche.

3. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 2 è indirizzata a:

a) valorizzare i bacini di sapere ed esperienze significative rispetto all'ambito delle politiche locali oggetto del processo partecipativo;

b) rafforzare la partecipazione dei soggetti tendenzialmente esclusi.

Art. 6.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati da uno dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 4;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal CNIPA - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - Area innovazione regioni ed enti locali, che sarà resa disponibile agli indirizzi:

http://www.innovazione.gov.it/

http://www.cnipa.gov.it/

http://www.crcitalia.it/

c) presentati entro e non oltre la data di scadenza indicata nell'art. 8, comma 4, secondo le modalità specificate nella «Guida alla presentazione dei progetti»;

d) completi degli atti di cui al comma 3 dell'art. 4.

Art. 7.

Cofinanziamenti

1. L'importo totale cofinanziabile dei progetti selezionati nell'ambito del presente avviso è di 9,5 milioni di euro.

2. I rapporti tra il CNIPA e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente avviso.

3. Modalità di cofinanziamento:

a) il cofinanziamento assegnato non può superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, restando a carico dei soggetti proponenti la quota residua;

b) nel caso in cui un progetto benefici di ulteriori finanziamenti, il cofinanziamento erogato dal CNIPA sommato agli altri cofinanziamenti disponibili non può superare il totale dei costi stimati di progetto;

c) il cofinanziamento è erogato in tre fasi:

il 30% successivamente alla registrazione della convenzione con il CNIPA ed alla formalizzazione dell'aggregazione di cui all'art. 4;

il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori, previsti nella convenzione;

il 20% al completamento del progetto.

Art. 8.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta dal CNIPA.

2. La trasmissione delle proposte di progetto e la documentazione attestante la formalizzazione dell'aggregazione, avviene esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità indicate nell'allegato «Guida alla presentazione dei progetti».

3. I progetti devono essere firmati digitalmente dal responsabile del progetto, appositamente delegato dal legale rappresentante dell'amministrazione coordinatrice, secondo le modalità prescritte nell'allegato «Guida alla presentazione dei progetti».

4. Le proposte di progetto devono pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Art. 9.

Valutazione dei progetti

1. I progetti sono valutati dalla commissione di valutazione definita all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.

2. I progetti sono valutati sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente:

Criteri	Punteggio
Qualità del soggetto proponente in termini di: – esperienze pregresse ed in corso in progetti analoghi comprese attività di promozione della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali anche senza l'uso di tecnologie ICT	**5**
Qualità del partenariato in termini di: – ruolo e pertinenza degli attori coinvolti nel partenariato attestato da specifici accordi	**15**
Qualità del progetto in termini: - chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere - coerenza con gli allegati tecnici - adeguatezza del piano di attività agli obiettivi di progetto - pianificazione del progetto - completezza della documentazione di progetto - congruità dei costi	**20**
Qualità della soluzione tecnologica in termini di: - caratteristiche tecnologiche del progetto - adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto - usabilità e accessibilità	**20**
Qualità del processo partecipativo al ciclo di vita in termini di: - chiarezza delle regole di partecipazione - coerenza dei processi attivati sul territorio con i processi interni alle amministrazioni - modalità di autovalutazione - adeguatezza del piano di promozione e analisi della soddisfazione dell'utenza.	**30**
Quota di cofinanziamento richiesta	**5**
Modalità di riuso dell'esperienza progettuale e realizzativa in termini di: - esistenza di un piano di trasferimento del progetto - scalabilità della soluzione ed economicità del trasferimento - supporto nell'attuazione di interventi analoghi in altri cicli di vita interni all'amministrazione proponente.	**5**
Totale Punteggio	**100**

Art. 10.

Monitoraggio

1. Il CNIPA effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sulla base di un apposito piano presentato dai proponenti il progetto.

Art. 11.

Riuso dei progetti

1. Le amministrazioni beneficiarie dei cofinanziamenti si impegnano a rendere disponibili alle altre amministrazioni pubbliche le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti cofinanziati sulla base di specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12.

Documenti e informazioni

1. La modulistica, con la relativa guida alla compilazione, gli allegati al presente avviso, i documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativa al presente avviso sono resi disponibili agli indirizzi:

a) http://www.innovazione.gov.it/
b) http://www.cnipa.gov.it/
c) http://www.crcitalia.it/

2. Per fornire eventuali chiarimenti sul testo del bando e degli allegati è istituito un servizio di Help Desk. Il servizio di Help Desk opera per esclusiva via telematica all'indirizzo http://www.crcitalia.it/

Art. 13.

Documentazione e normativa di riferimento

1. I progetti di cui al presente avviso devono attenersi al documento: Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale (E-Democracy).

04A03606

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003 del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti società per azioni

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2004, sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,80%
15 anni	4,25%
20 anni	4,55%
25 anni	4,75%
30 anni	4,85%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,65%
15 anni	4,10%
20 anni	4,40%
25 anni	4,60%
30 anni	4,70%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,85%	4,35%	4,65%	4,90%	5,00%
60%	3,90%	4,40%	4,70%	4,95%	5,10%
80%	3,95%	4,45%	4,80%	5,05%	5,20%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A03604

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401086/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77